REGOLAMENTO (CEE) N. 579/92 DELLA COMMISSIONE

del 5 marzo 1992

che stabilisce le modalità d'applicazione, per il settore delle uova e del pollame, del regime previsto dagli accordi intermedi di associazione tra la Comunità e la Polonia, l'Ungheria e la Cecoslovacchia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 518/92 del Consiglio, del 27 febbraio 1992, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità economica europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Repubblica di Polonia, dall'altra [1],

visto il regolamento (CEE) n. 519/92 del Consiglio, del 27 febbraio 1992, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità economica europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Repubblica di Ungheria, dall'altra [2],

visto il regolamento (CEE) n. 520/92 del Consiglio, del 27 febbraio 1992, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità economica europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Repubblica federativa ceca e slovacca, dall'altra [3],

visto il regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova [4], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1235/89 [5], in particolare l'articolo 15,

visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame [6], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1235/89, in particolare l'articolo 15,

considerando che gli accordi di associazione tra la Comunità economica europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Repubblica polacca, la Repubblica ungherese e la Repubblica federativa ceca e slovacca, dall'altra, sono stati firmati il 16 dicembre 1991 ; che, in attesa dell'entrata in vigore di tali accordi, la Comunità ha deciso di applicare, a decorrere dal 1° marzo 1992, accordi intermedi conclusi con detti paesi, in appresso denominati « accordi intermedi » ;

considerando che gli accordi intermedi hanno previsto una riduzione del prelievo all'importazione di taluni prodotti del settore delle uova e del pollame, limitatamente a determinati quantitativi ; che per garantire la regolarità delle importazioni è opportuno scaglionare tali quantitativi ripartendoli in vari periodi dell'anno ;

considerando che è opportuno disporre che la gestione del regime sia effettuata attraverso titoli di importazione per la maggior parte dei prodotti, ferme restando le disposizioni dell'accordo intermedio relative alla garanzia di origine del prodotto ; che a tal fine, è necessario prevedere, in particolare, le modalità di presentazione delle domande e i dati da indicare sulle domande e sui titoli, in deroga agli articoli 8 e 21 del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione, del 16 novembre 1988, recante modalità comuni di applicazione del regime dei titoli di importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli [7], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1599/90 [8] ; che è inoltre necessario disporre che i titoli siano rilasciati dopo un periodo di riflessione ed eventualmente previa applicazione di una percentuale unica di riduzione ;

considerando che per una gestione efficace del regime previsto è opportuno fissare a 30 ECU/100 kg la cauzione relativa ai titoli di importazione nel quadro di tale regime ; che, dati i rischi di speculazione connessi alla natura del regime considerato nel settore delle uova e del pollame, è opportuno stabilire condizioni precise di accesso degli operatori ;

considerando che per le oche vive, e per le oche intere o in pezzi, è possibile applicare, anziché il sistema dei titoli di importazione, un sistema di controllo dei quantitativi realmente importati, meno vincolante per gli importatori ;

considerando che per questi prodotti è necessario garantire l'accesso uguale e ininterrotto di tutti gli importatori comunitari ai quantitativi ammessi a beneficiare di un prelievo ridotto, nonché l'applicazione ininterrotta del prelievo fino ad esaurimento dei quantitativi ; che è

(1) GU n. L 56 del 29. 2. 1992, pag. 3.
(2) GU n. L 56 del 29. 2. 1992, pag. 6.
(3) GU n. L 56 del 29. 2. 1992, pag. 9.
(4) GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 49.
(5) GU n. L 128 dell'11. 5. 1989, pag. 29.
(6) GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 77.
(7) GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.
(8) GU n. L 151 del 15. 6. 1990, pag. 29.

opportuno adottare le misure necessarie per garantire una gestione comunitaria efficace di tali quantitativi, prevedendo la possibilità di attingere al volume fissato proporzionalmente ai quantitativi di cui sia stata constatata l'effettiva importazione; che questo tipo di gestione richiede una stretta collaborazione tra Stati membri e Commissione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le uova e il pollame,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Tutte le importazioni nella Comunità di prodotti dei gruppi 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26 e 27 di cui all'allegato I del presente regolamento, effettuate nell'ambito del regime previsto dall'articolo 14, paragrafi 2 e 4 dell'accordo intermedio, sono subordinate alla presentazione di un titolo d'importazione.

I quantitativi di prodotti che beneficiano di questo regime e le aliquote di riduzione dei prelievi sono indicati, per gruppo, nell'allegato I.

Articolo 2

I quantitativi di cui trattasi sono scaglionati nel corso dell'anno nel modo seguente:

— per i prodotti dei gruppi 1, 12 e 19:
 — per il 1992:
 — 24 % nel periodo dal 1° marzo al 30 giugno,
 — 38 % nel periodo dal 1° luglio al 30 settembre,
 — 38 % nel periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre,
 — per gli anni dal 1993 al 1996:
 — 15 % nel periodo dal 1° gennaio al 31 marzo,
 — 15 % nel periodo dal 1° aprile al 30 giugno,
 — 35 % nel periodo dal 1° luglio al 30 settembre,
 — 35 % nel periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre;

— per i prodotti dei gruppi 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26 e 27:
 — per il 1992:
 — 40 % nel periodo dal 1° marzo al 30 giugno,
 — 30 % nel periodo dal 1° luglio al 30 settembre,
 — 30 % nel periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre;
 — per gli anni dal 1993 al 1996:
 — 25 % nel periodo dal 1° gennaio al 31 marzo,
 — 25 % nel periodo dal 1° aprile al 30 giugno,
 — 25 % nel periodo dal 1° luglio al 30 settembre,
 — 25 % nel periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre.

Articolo 3

Ai titoli d'importazione di cui all'articolo 1 si applica la disciplina di seguito precisata.

a) Il richiedente di un titolo d'importazione deve essere una persona fisica o giuridica che, alla data della presentazione della domanda, è in grado di dimostrare, con soddisfazione delle autorità competenti degli Stati membri, che svolge da almeno 12 mesi un'attività commerciale con i paesi terzi nel settore del pollame o in quello delle uova; sono tuttavia esclusi dal beneficio del presente regime i dettaglianti e i ristoranti che vendono i loro prodotti al consumatore finale.

b) La domanda di titolo può recare l'indicazione di uno solo dei gruppi 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26 e 27 di cui all'allegato I del presente regolamento. Essa può riguardare più prodotti con codici NC differenti, originari di uno solo dei tre paesi interessati dal presente regolamento. In tal caso tutti i codici NC sono indicati nella casella 16, mentre la corrispondente designazione è riportata nella casella 15.

La domanda di titolo deve riguardare non meno di una tonnellata e non più del 25 % del quantitativo disponibile per il gruppo considerato e per il periodo di cui all'articolo 2.

c) La domanda di titolo e il titolo stesso recano, nella casella 8, l'indicazione del paese d'origine; il titolo obbliga ad importare da tale paese.

d) La domanda di titolo ed il titolo stesso recano, nella casella 20, una delle seguenti diciture:

Reglamento (CEE) nº 579/92;
Forordning (EØF) nr. 579/92;
Verordnung (EWG) Nr. 579/92;
Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 579/92;
Regulation (EEC) No 579/92;
Règlement (CEE) n° 579/92;
Regolamento (CEE) n. 579/92;
Verordening (EEG) nr. 579/92;
Regulamento (CEE) nº 579/92.

e) Il titolo reca, nella casella 24, una delle seguenti diciture :

Riduzione del prelievo a norma del

Reglamento (CEE) n° 579/92 ;
Forordning (EØF) nr. 579/92 ;
Verordnung (EWG) Nr. 579/92 ;
Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 579/92 ;
Regulation (EEC) No 579/92 ;
Règlement (CEE) n° 579/92 ;
Regolamento (CEE) n. 579/92 ;
Verordening (EEG) nr. 579/92 ;
Regulamento (CEE) nº 579/92.

Articolo 4

1. Le domande di titolo possono essere presentate soltanto nei primi dieci giorni di ciascuno dei periodi di cui all'articolo 2.

2. Le domande di titolo sono ricevibili soltanto se il richiedente dichiara per iscritto che, nel periodo in corso, non ha presentato né presenterà domande relative ai prodotti dello stesso gruppo, né nello Stato membro di presentazione della domanda, né in altri Stati membri ; qualora un unico interessato presenti più domande relative a prodotti dello stesso gruppo, tutte le sue domande sono irricevibili.

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, il terzo giorno lavorativo successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle domande, le domande presentate per ciascuno dei prodotti di cui ai relativi gruppi. Tale comunicazione comprende l'elenco dei richiedenti e l'indicazione delle quantità richieste, per gruppo.

Tutte le comunicazioni, comprese quelle negative, devono essere effettuate a mezzo telex o telefax il giorno lavorativo suindicato, compilando il modulo riportato nell'allegato II qualora non siano state presentate domande e i moduli riportati negli allegati II e III qualora siano state inoltrate domande.

4. I titoli sono rilasciati il ventitreesimo giorno di ciascun periodo di cui all'articolo 2, con riserva di una decisione di accettazione delle domande da parte della Commissione.

5. La Commissione decide in che misura possa essere dato seguito alle domande di cui all'articolo 3.

Se i quantitativi per i quali sono stati richiesti titoli superano i quantitativi disponibili, la Commissione stabilisce una percentuale unica di riduzione dei quantitativi richiesti.

Se il quantitativo globale oggetto delle domande è inferiore al quantitativo disponibile, la Commissione determina l'entità del quantitativo residuo che va ad aggiungersi al quantitativo disponibile per il periodo successivo.

6. I titoli rilasciati sono validi in tutta la Comunità.

Articolo 5

La validità dei titoli d'importazione è di 120 giorni a decorrere dalla data del rilascio effettivo per i titoli riguardanti il periodo dal 1° marzo al 30 giugno 1992 e di 90 giorni per i titoli rilasciati a decorrere dal 1° luglio 1992.

I titoli rilasciati ai sensi del presente regolamento non sono trasferibili a terzi.

Articolo 6

Le domande di titolo d'importazione danno luogo alla costituzione di una cauzione pari a 30 ECU/100 kg per tutti i prodotti di cui all'articolo 1.

Articolo 7

Ferme restando le disposizioni del presente regolamento, si applica il regolamento (CEE) n. 3719/88.

Tuttavia, in deroga all'articolo 8, paragrafo 4 del regolamento citato, il quantitativo importato ai sensi del presente regolamento non può superare quello indicato nelle caselle 17 e 18 del titolo d'importazione. A tal fine, nella casella 19 del titolo è iscritta la cifra 0.

Articolo 8

I prodotti saranno immessi in libera pratica su presentazione di un certificato di circolazione EUR1 rilasciato dal paese esportatore, conformemente alle disposizioni del protocollo n. 4 allegato all'accordo intermedio.

Articolo 9

I quantitativi di prodotti dei gruppi 3, 13 e 20 di cui all'allegato I del presente regolamento sono gestiti dalla Commissione, che può prendere qualsiasi misura amministrativa atta a garantire l'efficace espletamento di tale mansione.

Articolo 10

1. Per poter beneficiare del regime all'importazione previsto dall'articolo 14, paragrafi 2 e 4 dell'accordo intermedio per i prodotti dei gruppi 3, 13 e 20 di cui all'allegato I del presente regolamento, l'importatore deve presentare alle autorità competenti dello Stato membro di importazione una dichiarazione di immissione in libera pratica, comprendente un'apposita domanda per i prodotti di cui trattasi e corredata del certificato di cui all'articolo 8. Se accettano tale dichiarazione, le autorità competenti dello Stato membro interessato comunicano alla Commissione le domande di assegnazione a valere sui quantitativi di cui all'allegato I.

2. Le domande sono trasmesse senza indugio alla Commissione con indicazione della data di accettazione della dichiarazione d'immissione in libera pratica.

3. La Commissione assegna i quantitativi richiesti, per quanto il saldo disponibile lo permetta, in funzione della data di accettazione delle dichiarazioni di immissione in libera pratica da parte delle autorità competenti dello Stato membro importatore.

I quantitativi non utilizzati sono riversati quanto prima nel quantitativo corrispondente dell'anno per il quale erano stati concessi.

Se i quantitativi richiesti sono superiori al saldo disponibile dei quantitativi di cui all'allegato I, l'assegnazione viene fatta proporzionalmente alle domande. Appena possibile, la Commissione informa gli Stati membri in merito ai quantitativi prelevati.

Articolo 11

Ciascuno Stato membro garantisce agli importatori dei prodotti di cui ai gruppi 3, 13 e 20 dell'allegato I del presente regolamento l'uguaglianza e la continuità di accesso ai quantitativi indicati nell'allegato I, fino a quando il saldo del volume di detti quantitativi lo consente.

Articolo 12

Gli Stati membri e la Commissione operano in stretta collaborazione per garantire il rispetto del presente regolamento.

Articolo 13

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica a decorrere dal 1° marzo 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 marzo 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

ALLEGATO I

A. Prodotti originari della Repubblica ungherese

I. Riduzione del prelievo del 50 %

Numero del gruppo	Codice NC	Dal 1° marzo 1992 al 31 dicembre 1992	Dal 1° gennaio 1993 al 31 dicembre 1993	Dal 1° gennaio 1994 al 31 dicembre 1994	Dal 1° gennaio 1995 al 31 dicembre 1995	Dal 1° gennaio 1996 al 31 dicembre 1996
1	0207 10 51 0207 10 55 0207 23 11 0207 10 59 0207 23 19	573	780	850	910	970
2	ex 0207 39 55 (a) ex 0207 43 15 (a) ex 0207 39 73 (a) ex 0207 43 53 (a) ex 0207 39 77 (a) ex 0207 43 63 (a)	566	780	850	910	970
3	0207 10 71 0207 23 51 0207 10 79 0207 23 59 0207 39 53 0207 43 11 0207 39 61 0207 43 23 ex 0207 39 65 (b) ex 0207 43 31 (b) ex 0207 39 67 (b) ex 0207 43 41 (b) 0207 39 71 0207 43 51 0207 39 75 0207 43 61 ex 0207 39 81 (b) ex 0207 43 71 (b)	12 348	13 800	15 000	16 100	17 300

(a) Pezzi di anatra.
(b) Pezzi di oca.

II. Riduzione del prelievo del
- 20 %, dal 1° marzo al 31 dicembre 1992
- 40 %, dal 1° gennaio al 31 dicembre 1993
- 60 %, a decorrere dal 1° gennaio 1994

Numero del gruppo	Codice NC	Dal 1° marzo 1992 al 31 dicembre 1992	Dal 1° gennaio 1993 al 31 dicembre 1993	Dal 1° gennaio 1994 al 31 dicembre 1994	Dal 1° gennaio 1995 al 31 dicembre 1995	Dal 1° gennaio 1996 al 31 dicembre 1996
4	0207 10 15 0207 21 10 0207 10 19 0207 21 90	10 000	13 000	14 000	15 000	16 000
5	0207 39 21 0207 41 41	3 083	4 000	4 400	4 700	5 000
6	0207 39 23 0207 41 51	3 542	4 650	5 050	5 450	5 850

Numero del gruppo	Codice NC	Dal 1° marzo 1992 al 31 dicembre 1992	Dal 1° gennaio 1993 al 31 dicembre 1993	Dal 1° gennaio 1994 al 31 dicembre 1994	Dal 1° gennaio 1995 al 31 dicembre 1995	Dal 1° gennaio 1996 al 31 dicembre 1996
7	0207 39 11 0207 41 10	2 833	3 700	4 000	4 300	4 600
8	0207 39 41 0207 42 41	1 250	1 650	1 800	1 900	2 050
9	0207 39 31 0207 42 10	1 250	1 650	1 800	1 900	2 050
10	ex 0407 00	875	1 150	1 250	1 350	1 450
11	0408 91 10	175	230	250	270	290

B. Prodotti originari della Repubblica polacca

I. Riduzione del prelievo del 50 %

Numero del gruppo	Codice NC	Dal 1° marzo 1992 al 31 dicembre 1992	Dal 1° gennaio 1993 al 31 dicembre 1993	Dal 1° gennaio 1994 al 31 dicembre 1994	Dal 1° gennaio 1995 al 31 dicembre 1995	Dal 1° gennaio 1996 al 31 dicembre 1996
12	0207 10 51 0207 10 55 0207 23 11 0207 10 59 0207 23 19 ex 0207 39 55 (a) ex 0207 43 15 (a) ex 0207 39 73 (a) ex 0207 43 53 (a) ex 0207 39 77 (a) ex 0207 43 63 (a)	858	1 000	1 100	1 200	1 300
13	0105 99 20 0207 10 71 0207 10 79 0207 23 51 0207 23 59 0207 39 53 0207 43 11 0207 39 61 0207 43 23 ex 0207 39 65 (b) ex 0207 43 31 (b) ex 0207 39 67 (b) ex 0207 43 41 (b) 0207 39 71 0207 43 51 0207 39 75 0207 43 61 ex 0207 39 81 (b) ex 0207 43 71 (b) ex 0207 39 85 (b) ex 0207 43 90 (b)	12 348	13 800	14 900	16 100	17 200

(a) Pezzi di anatra.
(b) Pezzi di oca.

II. Riduzione del prelievo del

— 20 %, dal 1° marzo al 31 dicembre 1992
— 40 %, dal 1° gennaio al 31 dicembre 1993
— 60 %, a decorrere dal 1° gennaio 1994

Numero del gruppo	Codice NC	Dal 1° marzo 1992 al 31 dicembre 1992	Dal 1° gennaio 1993 al 31 dicembre 1993	Dal 1° gennaio 1994 al 31 dicembre 1994	Dal 1° gennaio 1995 al 31 dicembre 1995	Dal 1° gennaio 1996 al 31 dicembre 1996
14	0105 91 00 0207 10 11 0207 10 15 0207 10 19 0207 21 10 0207 21 90	2 083	2 750	3 000	3 250	3 500
15	0207 39 11 0207 39 13 0207 39 15 0207 39 17 0207 39 21 0207 39 23 0207 39 27 0207 41 10 0207 41 11 0207 41 21 0207 41 31 0207 41 41 0207 41 51 0207 41 71 0207 41 90	2 917	3 850	4 200	4 550	4 900
16	0105 99 30 0207 10 31 0207 10 39 0207 22 10 0207 22 90 0207 39 31 0207 39 33 0207 39 35 0207 39 37 0207 39 41 0207 39 43 0207 39 45 0207 39 47 0207 39 51 0207 42 10 0207 42 11 0207 42 21 0207 42 31 0207 42 41 0207 42 51 0207 42 59 0207 42 71	833	1 100	1 200	1 300	1 400
17	ex 0407 00	917	1 200	1 300	1 400	1 500
18	0408 91 10 0408 99 10 (c)	133	180	190	200	220

(c) In equivalente uova intere essiccate (1 kg di uova liquide = 0,26 kg di uova intere essiccate).

C. Prodotti originari della Repubblica federativa ceca e slovacca

I. Riduzione del prelievo del 50 %

Numero del gruppo	Codice NC	Dal 1° marzo 1992 al 31 dicembre 1992	Dal 1° gennaio 1993 al 31 dicembre 1993	Dal 1° gennaio 1994 al 31 dicembre 1994	Dal 1° gennaio 1995 al 31 dicembre 1995	Dal 1° gennaio 1996 al 31 dicembre 1996
19	0207 10 51 0207 10 55 0207 23 11 0207 10 59 0207 23 19 ex 0207 39 55 (a) ex 0207 43 15 (a) ex 0207 39 73 (a) ex 0207 43 53 (a) ex 0207 39 77 (a) ex 0207 43 63 (a)	275	300	325	350	375
20	0207 10 71 0207 23 51 0207 10 79 0207 23 59 0207 39 53 0207 43 11 0207 39 61 0207 43 23 ex 0207 39 65 (b) ex 0207 43 31 (b) ex 0207 39 67 (b) ex 0207 43 41 (b) 0207 39 71 0207 43 51 0207 39 75 0207 43 61 ex 0207 39 81 (b) ex 0207 43 71 (b)	917	1 200	1 300	1 400	1 500

(a) Pezzi di anatra.
(b) Pezzi di oca.

II. Riduzione del prelievo del

— 20 %, dal 1° marzo al 31 dicembre 1992
— 40 %, dal 1° gennaio al 31 dicembre 1993
— 60 %, a decorrere dal 1° gennaio 1994

Numero del gruppo	Codice NC	Dal 1° marzo 1992 al 31 dicembre 1992	Dal 1° gennaio 1993 al 31 dicembre 1993	Dal 1° gennaio 1994 al 31 dicembre 1994	Dal 1° gennaio 1995 al 31 dicembre 1995	Dal 1° gennaio 1996 al 31 dicembre 1996
21	0207 10 11 0207 10 15 0207 21 10 0207 10 19 0207 21 90	1 750	2 300	2 500	2 700	2 900

Numero del gruppo	Codice NC	Dal 1° marzo 1992 al 31 dicembre 1992	Dal 1° gennaio 1993 al 31 dicembre 1993	Dal 1° gennaio 1994 al 31 dicembre 1994	Dal 1° gennaio 1995 al 31 dicembre 1995	Dal 1° gennaio 1996 al 31 dicembre 1996
22	0207 39 21 0207 41 41 0207 39 23 0207 41 51	917	1 200	1 300	1 400	1 500
23	0207 39 11 0207 41 10	1 750	2 300	2 500	2 700	2 900
24	0207 22 10 0207 22 90 0207 39 31 0207 39 41 0207 42 10 0207 42 41	417	550	600	650	700
25	ex 0407 00	4 458	5 850	6 300	6 800	7 300
26	0408 11 10 (c) 0408 19 11 0408 19 19	267	350	380	400	440
27	0408 91 10 0408 99 10 (d)	1 792	2 350	2 550	2 750	2 950

(c) In equivalente tuorli liquidi (1 kg di tuorli essiccati = 2,12 kg di tuorli liquidi).

(d) In equivalente uova intere liquide (1 kg di uova intere essiccate = 3,9 kg di uova intere liquide).

ALLEGATO II

Applicazione del regolamento (CEE) n. 579/92

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE	DG VI/D/3 — Settore uova e pollame	
Domanda di titoli d'importazione con prelievo ridotto	Data	Periodo

Stato membro :

Speditore :

Responsabile con cui mettersi in contatto :

Telefono :

Telefax :

Numero del gruppo	Quantitativo richiesto
1	
2	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	

ALLEGATO III

Applicazione del regolamento (CEE) n. 579/92

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE		DG VI/D/3 — Settore uova e pollame
Domanda di titoli d'importazione con prelievo ridotto	Data	Periodo
Numero del gruppo	Stato membro	
Codice NC	Richiedente (nome e indirizzo)	Quantitativo (t)
	Totale, in tonnellate, per il gruppo	